

COMUNE DI BODIO

(Versione del 14 dicembre 2006)
Revisione 01.2018-Revisione 07.2021

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO

I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
	<i>Art. 1 – Campo d'applicazione e scopo</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 1a – Principi della gestione dei rifiuti.....</i>	<i>3</i>
	<i>1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera. ...</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 2 - Compiti del Comune.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 3 - Informazione e consulenza.....</i>	<i>3</i>
II	GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
1.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
	<i>Art. 4 - Categorie di rifiuti.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 5 - Obblighi dei detentori di rifiuti</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 8 - Divieti.....</i>	<i>5</i>
2.	POSTI DI RACCOLTA	5
	<i>Pianificazione, progettazione ed esecuzione</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 9 - Posti di raccolta del Comune.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 10 - Posti di raccolta privati</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 11 – Allestimento, manutenzione e rinnovo.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 12 – Imballaggi, contenitori e esposizione</i>	<i>6</i>
3.	ESERCIZIO DI RACCOLTA.....	6
	<i>Art. 13 - Accettazione dei rifiuti – eccezioni e modalità particolari di consegna</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</i>	<i>6</i>
	<i>Art. 15 - Diritti sui rifiuti.....</i>	<i>7</i>
	<i>Art. 16 - Piano di raccolta dei rifiuti.....</i>	<i>7</i>
III	FINANZIAMENTO	7
1.	PRINCIPIO	7
	<i>Art. 17 - Principio</i>	<i>7</i>
2.	TASSE SUI RIFIUTI	8
	TASSA BASE	8
	<i>Art. 18 - Obbligo della tassa, imposizione</i>	<i>8</i>
	<i>Art. 19 - Esigibilità e riscossione</i>	<i>8</i>
	TASSA PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ.....	8
	<i>Art. 20 - Principio</i>	<i>8</i>
IV	DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI	9
	<i>Art. 21 – Attuazione e misure d'esecuzione.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 22 - Contravvenzioni</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 22 – Rimedi giuridici.....</i>	<i>9</i>
	<i>Art. 23 - Entrata in vigore</i>	<i>10</i>
	TARIFFARIO - ALLEGATO I.....	11
	ALIQUOTE (GLI IMPORTI NON SONO COMPENSIVI DELL'IVA).....	11
	1. Tassa base annua.....	11
	2. Tassa proporzionale alla quantità.....	11

I Disposizioni generali

Il Consiglio comunale di Bodio, viste la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb), decreta quanto segue:

Art. 1 – Campo d'applicazione e scopo

- 1 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.
- 2 Il regolamento mira alla gestione ecologica e sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune. Il regolamento si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite i servizi comunali.
- 3 Le piazze di raccolta vengono designate dal Municipio.

Art. 1a – Principi della gestione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2 Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti e svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).
- 2 Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la loro consegna nelle piazze di raccolta designate. Il Municipio può regolare e decidere, tramite ordinanza:
 - il sistema di raccolta periodica degli scarti vegetali;
 - le modalità di consegna da parte dei privati;
 - il periodo di raccolta;
 - la tipologia di contenitori di raccolta ammessi, ritenuto l'obbligo da parte degli utenti di dotarli di un'apposita vignetta regolata dall'ordinanza.

Art. 3 - Informazione e consulenza

- 1 Il Municipio in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e con il CNU provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte separate e del trattamento dei rifiuti.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico tramite il calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 4 - Categorie di rifiuti

- 1 Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- 2 I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- 3 Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza dei DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 - Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 3 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 4 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato (privato) dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Per scarti vegetali si intendono legname, proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia, erba e fiori.
- 5 I rifiuti speciali, i rifiuti industriali e aziendali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.

Art. 5a – Eccezioni

- 1 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- 2 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche

disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

- 3 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8 - Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'ODEA.

2. Posti di raccolta

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

Art. 9 - Posti di raccolta del Comune

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori Regolamenti comunali, del Regolamento edito dal CNU, delle prescrizioni cantonali e federali.

Art. 10 - Posti di raccolta privati

- 1 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 2 Per stabili abitativi con più di 10 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore a 240 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.
- 3 Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria risp. dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.

Art. 11 – Allestimento, manutenzione e rinnovo

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.

- 3 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

Art. 12 – Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1 I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o e dei punti/centri di raccolta.

3. Esercizio di raccolta

Art. 13 - Accettazione dei rifiuti – eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1 Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare i rifiuti autorizzati dalle prescrizioni vigenti e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato, ritenuto l'impegno del Comune a garantire la raccolta.
- 3 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- 4 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta privati rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 5 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.
- 6 Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione è a carico dei privati.
- 7 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 14 – Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti (elenco non esaustivo):
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue,

- ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.
 - 3 I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
 - 4 Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
 - 5 Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 15 - Diritti sui rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune risp. al CNU.
- 2 I danni e le conseguenze che derivano sino alla consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta sono a carico del detentore.

Art. 16 - Piano di raccolta dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito di comune accordo con il CNU.

III Finanziamento

1. Principio

Art. 17 - Principio

- 1 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

- 3 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 18 - Obbligo della tassa, imposizione

- 1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 2 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 3 Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.
- 4 Il Municipio stabilisce annualmente l'ammontare della tassa base per categoria di produttore in base al tariffario allegato.
- 5 Le aliquote massime e minime di unità di costo per categoria di produttore sono riportate nel tariffario allegato.

Art. 19 - Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente ai proprietari degli immobili interessati quali sono i diretti responsabili verso il Municipio per il pagamento della tassa.
- 3 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora equivalente alle aliquote fissate annualmente dal Cantone.

Tassa proporzionale alla quantità

Art. 20 - Principio

- 1 Per i rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa sul sacco. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati e i relativi costi di smaltimento di eventuali sacchi e contenitori non conformi verranno addebitati ai Comuni.

- 3 Per i rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU, tenuto conto dei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato.
- 4 Il comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità per i rifiuti non raccolti dal CNU. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
- 5 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili e non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 6 Le tasse causali previste presso l'ecocentro intercomunale sono dettate dal Comune Pilota (Personico), dopo approvazione della Commissione di gestione dell'ecocentro.
- 7 La tassa per scarti vegetali è fissata tramite ordinanza municipale in base al tariffario allegato.

IV Disposizioni esecutive e finali

Art. 21 – Attuazione e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art.24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 3 6 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Art. 22 - Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 – Rimedi giuridici

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Comune di Bodio

- 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 23 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento comunale per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 14.12.2006.

Così deciso dal Consiglio comunale, il 14.05.2018, dalla SEL 14.09.2018, da SPAAS preavvisi 09.08.2019 e 18.06.2021.

Approvazione Consiglio comunale 25.10.2021.

Il Sindaco

La Segretaria

Tariffario - Allegato I

In virtù dell'articolo 32° LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:

Aliquote (gli importi non sono comprensivi dell'IVA)

1. Tassa base annua

	Unità di costo minima / massima	
Economia domestica (domiciliati-case vacanza)	50.00	200.00
Enti di diritto pubblico (Patriziato, Parrocchia) e associazioni/società senza scopo di lucro	50.00	200.00
Negozi, uffici, ambulatori, farmacie	200.00	400.00
Esercizi pubblici (EP) senza ristorazione	200.00	500.00
EP con ristorazione	200.00	500.00
EP senza ristorazione (fino a 10 camere da locare)	200.00	500.00
EP senza ristorazione (da 11 camere da locare)	200.00	600.00
EP con ristorazione (fino a 10 camere da locare)	200.00	600.00
EP con ristorazione (da 11 camere da locare)	200.00	700.00
Imprese, officine, garages (fino a 5 dipendenti)	200.00	700.00
Imprese, officine, garages (da 6 dipendenti)	200.00	800.00
Ditte, carrozzerie (fino a 5 dipendenti)	200.00	800.00
Ditte, carrozzerie (da 6 dipendenti)	200.00	900.00
Tassa scarti vegetali	1.00/m ³	5.00/m ³

2. Tassa proporzionale alla quantità

Tassa sul sacco per rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli: secondo il tariffario CNU, tenuto conto dei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato.